

*Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona*  
*Piazza Bra. 1 Verona*

**“Veronae Consilium Civitatis”**

## **STATUTO**

Approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria del 16 dicembre 2019.

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione denominata "**Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona**", della quale possono esser soci, su adesione, i Consiglieri eletti che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di Verona nonché gli ex Assessori non eletti in Consiglio Comunale e gli ex Sindaci, eletti direttamente con voto popolare, della Città di Verona.

L'Associazione ha sede in Verona, presso il Municipio - Palazzo Barbieri, Piazza Brà 1 - 37121.

### **Articolo 2 - Finalità e scopi**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a. mantenere vivi i vincoli che unirono gli Amministratori Comunali nell'operare per l'interesse della popolazione della Città di Verona;
- b. contribuire a promuovere, in tutte le sedi idonee, il prestigio del Consiglio Comunale di Verona, quale primaria espressione della rappresentanza democratica della Comunità locale;
- c. valorizzare il ruolo e la funzione degli ex Amministratori Comunali, anche con l'utilizzo delle loro specifiche competenze ed esperienze;
- d. attuare le proprie finalità mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, iniziative culturali e sociali e quant'altro utile allo scopo;
- e. instaurare rapporti con similari Associazioni, con organismi nazionali e internazionali e partecipare a consolidare i rapporti con le Città gemellate con quella di Verona;
- f. agevolare l'informazione, a beneficio dei soci, sulle attività della Amministrazione Comunale e della Associazione stessa.

### **Articolo 3 - Soci**

La qualità di socio, riservata di diritto, ai sensi dell'art.1 dello Statuto, ai Consiglieri eletti che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di Verona nonché agli ex Assessori non eletti in Consiglio Comunale ed agli ex Sindaci, eletti direttamente con voto popolare, della Città di Verona, si acquista con l'adesione all'Associazione ed il pagamento della quota associativa.

I soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni o in caso di morosità nel pagamento della quota associativa, in base ai criteri fissati dall'Assemblea, oppure se nuovamente eletti al Consiglio Comunale o nominati componenti della Giunta Comunale o Sindaco.

L'adesione all'Associazione vincola il socio all'osservanza dello Statuto.

#### **Articolo 4 - Quote associative**

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita dall'Assemblea di anno in anno con le relative modalità e termini di pagamento.

#### **Articolo 5 - Proventi e patrimonio sociale**

Le quote associative costituiscono i proventi dell'Associazione unitamente agli eventuali contributi, donazioni, elargizioni.

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono o ad altro titolo legale ed i redditi derivati dai suddetti cespiti patrimoniali.

L'Associazione non può distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o beni facenti parte del suo patrimonio.

#### **Articolo 6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il Presidente può riconoscere, di concerto con il Tesoriere, il rimborso delle spese sostenute dai soci per lo svolgimento di attività svolte, su incarico, in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Articolo 7 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 aprile per discutere ed approvare la relazione sull'attività dell'Associazione e il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente e quello preventivo dell'anno sociale in corso, per formulare gli indirizzi relativi al programma delle attività dell'Associazione e per fissare le modalità e i termini di pagamento della quota associativa nonché i criteri di decadenza da socio in caso di morosità nel pagamento della quota.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale costituzione di uno o più gruppi di lavoro su materie specifiche.

L'assemblea ordinaria, alle scadenze previste, elegge:

- a. il Presidente;
- b. i componenti del Consiglio Direttivo;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere;
- e. i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. i tre componenti del Collegio di Garanzia.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per sua decisione o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed è competente in via esclusiva a deliberare eventuali modificazioni dello Statuto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione va redatto e conservato il verbale e va data adeguata informazione ai soci.

### **Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea può svolgersi in prima o, occorrendo, in seconda convocazione; la seconda convocazione dovrà essere distanziata di almeno un'ora dalla prima.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera, fax od e-mail, o comunicazione similare, almeno 15 giorni prima della seduta, con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno e delle modalità fissate per la seconda convocazione.

In occasione dell'Assemblea straordinaria il socio che non può intervenire può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio e ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono di regola palesi; sono segrete nei casi in cui si tratti di nomine, comprese le cariche sociali, o questioni riguardanti persone, salvo diversa decisione unanime dell'Assemblea.

Le votazioni per le cariche sociali avvengono a scrutinio segreto su lista aperta a tutti i soci, con possibilità di esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi degli eleggibili. Nel caso di decisione adottata dall'Assemblea con la maggioranza non inferiore ai 4/5 dei presenti le votazioni possono avvenire per voto palese su unica lista concordata.

### **Articolo 9 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; ne presiede l'Assemblea, di cui attua le deliberazioni, e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento designa un socio a sostituirlo, anche in via continuativa, con obbligo di relazionarlo.

Il Presidente può altresì conferire compiti od incarichi a singoli soci, tenuto conto anche delle loro specifiche competenze, con obbligo di relazionarlo su quanto svolto.

Il Presidente resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

In caso di vacanza il Consiglio Direttivo designa un proprio componente a svolgere le funzioni del Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà convocare con all'ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente entro il termine massimo di 45 giorni dal determinarsi della vacanza.

### **Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il consiglio Direttivo è costituito da otto componenti eletti dall'Assemblea nonché dai soci che abbiano ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione (Past-President), che vi partecipano con diritto di voto, dal Segretario e dal Tesoriere eletti dall'Assemblea, che vi partecipano con diritto di voto.

Gli eletti restano in carica per tre anni e sono tutti rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno quattro componenti, e si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione per dimissioni o altra causa di un componente del Consiglio Direttivo egli è sostituito dall'Assemblea, fino alla data di scadenza dell'intero Organo, in occasione della sua prima riunione successiva al verificarsi della vacanza, restando valide le deliberazioni del Consiglio Direttivo nel frattempo adottate in carenza del suo plenum.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni riguardanti l'organizzazione, l'amministrazione e sui problemi concernenti la vita e l'attività dell'Associazione, in attuazione delle decisioni adottate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può elaborare un regolamento per l'attività dei gruppi di lavoro nominati dall'Assemblea.

### **Articolo 11 - Il Segretario.**

Il Segretario sovrintende all'organizzazione dell'ufficio, all'attuazione delle decisioni prese dagli organi statutari e al disbrigo delle pratiche correnti; conserva i verbali redatti in occasione delle riunioni dei vari organi dell'Associazione.

Il Segretario resta in carica per tre anni ed è rieleggibile e resta in funzione fino al momento delle formali consegne al suo successore.

In caso di vacanza, il Presidente incarica a sostituire il Segretario un componente del Consiglio Direttivo, fino alla convocazione della successiva Assemblea che ne provvederà alla nomina.

### **Articolo 12 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili; predispone il bilancio consuntivo e le previsioni per ogni esercizio finanziario, corrispondente all'anno solare; provvede agli adempimenti relativi alla riscossione delle quote associative e degli eventuali contributi.

Il Tesoriere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile e resta in funzione fino al momento delle formali consegne al suo successore.

In caso di vacanza il Presidente incarica a sostituire il Tesoriere un componente del Consiglio Direttivo, fino alla convocazione della successiva Assemblea che ne provvederà alla nomina.

### **Articolo. 13 - I Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea in cui si delibera il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente e quello preventivo dell'anno sociale in corso, rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.<sup>1</sup>

I Revisori dei Conti eleggono, nella prima riunione, il Presidente del Collegio, e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti, durante il loro mandato, possono in qualsiasi momento procedere a ispezioni amministrative e a operazioni di controllo dei conti; controllano la formazione del bilancio consuntivo, che lo controfirmano, per la presentazione all'Assemblea; sono chiamati dal Presidente ad esprimere il loro parere riguardo a decisioni di rilevanti impegni di spesa o cessioni o eventuali acquisizioni di beni da parte dell'Associazione.

In caso di vacanza di uno o più Revisori dei Conti, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, procede alla sostituzione scegliendo tra i soci secondo criteri di competenza in

---

<sup>1</sup> Correzione refuso Assemblea del 27 aprile 2022

materia, fino alla convocazione della prima Assemblea, che provvederà all'elezione del successore o dei successori.

#### **Articolo 14 - Il Collegio di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da tre componenti.

I Componenti del Collegio eleggono, nella prima riunione, il Presidente del Collegio, che su invito del Presidente, può presenziare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio decide a maggioranza dei voti le controversie insorte tra soci oppure tra soci e gli Organi sociali.

I Componenti del Collegio nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna formalità di procedura; tuttavia devono contestare al socio sottoposto a giudizio le motivazioni dello stesso ed assegnargli un termine non inferiore a quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 15 - Modifiche dello Statuto**

Lo Statuto può essere modificato con deliberazione di un'Assemblea straordinaria, convocata ai sensi degli articoli 7 ed 8 e contestuale deposito delle proposte di modifica disponibili presso la Sede dell'Associazione e in pubblica consultazione sul sito della Associazione o con invio a domicilio su richiesta del socio.

Per la validità di tale Assemblea è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti, in proprio o per delega, come previsto all'art. 8.

#### **Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti.

Tale Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione del patrimonio esistente dell'Associazione, che dovrà avvenire a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe o comunque con fini di pubblica utilità, esclusa la suddivisione tra gli associati residui.

\* \* \*